

zione del progetto, non sarebbe mai sorpassato il sussidio di 2 milioni, mentre potrebbe anche avverarsi minore; accettandosi invece l'emendamento dell'onorevole Lachenal, nel caso che la spesa reale risultasse inferiore di 4 milioni, lo Stato pagherebbe più della metà, ossia pagherebbe una porzione maggiore di quella che pagherebbe il consorzio. Per queste osservazioni credo sia meglio attenersi alla redazione attuale, e non accettare l'emendamento dell'onorevole Lachenal, appunto per ottenere l'intento che egli si è proposto.

PRESIDENTE. Porrò allora ai voti l'emendamento proposto dal deputato Lachenal all'articolo 5.

(Non è approvato.)

Viene ora l'altro emendamento del deputato Lachenal, il quale è applicabile all'articolo 6, ma che parmi sia conveniente di mettere immediatamente ai voti, essendo la discussione a questo punto già esaurita.

È concepito in questi termini:

« L'intera rete delle strade deve essere compiuta nel corso di dieci anni, mediante una spesa annua di 400 mila lire.

« Concorrono a questa spesa l'erario dello Stato per 200 mila lire annue, e per altrettanta somma la provincia ed i consorzi: cioè 120 mila lire annue saranno da loro pagate direttamente, ed in quanto alla residua somma di lire 80 mila, che è necessaria annualmente, sarà fornita da prestiti speciali che la provincia ed i consorzi contrarranno dalla Cassa dei depositi e prestiti. »

Metterò dunque ai voti quest'emendamento del deputato Lachenal all'articolo 6.

(Non è approvato.)

Ora metterò ai voti l'articolo 3.

LACHENAL. L'amendement que j'ai eu l'honneur de proposer, n'ayant pas été admis, je demanderai à la Chambre la permission de lui soumettre une autre proposition qui consisterait à ajouter aux mots: *L'erario dello Stato vi concorre per la metà, ceux-ci: in tutti i casi, la metà non potrà mai eccedere la somma di due milioni.*

CAVOUR GUSTAVO. Se l'emendamento che l'onorevole preopinante propone non ha altro senso che quello di dire ciò che è scritto semplicemente nella legge, mi pare affatto inutile; inoltre, dopo la discussione fatta su di esso, c'è pericolo che da alcune persone possa muoversi il dubbio che non presenti quel sistema scalare che pare sia nell'intenzione della Camera di stabilire. Per conseguenza io credo che non sia il caso di accogliere quest'emendamento, il quale, o non significa niente, o dice una cosa che la Camera ha già rigettato.

PRESIDENTE. Metterò ai voti il nuovo emendamento proposto dal deputato Lachenal, il quale propone che al primo alinea dell'articolo 3 si aggiunga:

« L'erario dello Stato vi concorre per la metà; in tutti i casi, la metà non potrà eccedere la somma di due milioni. »

(È approvato.)

Metterò ora ai voti l'intero articolo 3, quale fu emendato.

(È approvato.)

(I seguenti articoli sono successivamente approvati senza discussione.)

« Art. 4. I comuni interessati debbono costituire altrettanti consorzi, quante sono le strade a costruirsi; nessuna opera può essere incominciata se prima i consorzi non sono debitamente costituiti.

« La spesa pei trocchi di strada, ai quali sono interessati più consorzi, è ripartita fra di loro in proporzione dell'utilità che debbono ritrarne.

« Art. 5. La provincia di Nizza è solidariamente risponsale del pieno adempimento degli obblighi di tutti e singoli i consorzi.

« Art. 6. L'intera rete delle strade dev'essere compiuta nel corso di dieci anni mediante una spesa annua di 400 mila lire.

« Concorrono a questa spesa l'erario dello Stato per 120 mila lire annue, e per altrettanta somma la provincia ed i consorzi.

« La residua somma di lire 160 mila, che è necessaria annualmente, è fornita da prestiti speciali che si contraggono per opera e colla garanzia dello Stato.

« Art. 7. Dopo il primo anno, e così di seguito negli anni successivi, cotesta somma da prendersi a prestito è aumentata della somma necessaria al pagamento dei frutti dei prestiti precedenti.

« Art. 8. Lo Stato può accrescere la somma della sua quota annua di concorso; in questo caso la sua quota di debito è diminuita di altrettanta somma.

« Art. 9. La Cassa dei depositi e prestiti somministra i fondi disponibili pei prestiti da contrarsi a seconda degli articoli precedenti.

« Art. 10. La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere, per la restituzione dei prestiti consentiti dalla presente legge, le more necessarie oltre il termine determinato dall'articolo 17 della legge 18 novembre 1850.

« Art. 11. Se la Cassa non abbia fondi disponibili, il Governo provvede, o per mezzo di prestiti speciali, o coll'emissione di speciali Buoni del tesoro, rimborsabili ad uno o più anni di data.

« Art. 12. Trascorsi i dieci anni necessari al compimento della rete di strade, lo Stato, la provincia di Nizza ed i consorzi continuano a pagare l'annua somma di lire 240 mila, ciascuno nella quota stabilita dall'articolo 6, salvo, quanto allo Stato, il disposto dall'articolo 8, sinchè sia totalmente estinto il debito contratto in virtù della presente legge.

« Art. 13. Di mano in mano che è costruito e debitamente collaudato un tronco di strada, esso deve essere sottoposto a manutenzione regolare.

« Nessuna spesa di manutenzione è a carico dello Stato.

« Art. 14. Lo stanziamento nei bilanci dello Stato, della provincia e dei comuni delle somme necessarie alla formazione del capitale, di cui all'articolo 8, comincia dall'anno 1854. »

Si passa allo squittinio segreto sul complesso della legge.

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti	116
Maggioranza	59
Voti favorevoli	86
Voti contrari	30

(La Camera approva.)

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER DISPOSIZIONI ORGANICHE SULLA LEVA MILITARE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto contenente disposizioni organiche sulla leva militare. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 460.)

La discussione generale è aperta.